NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **21 febbraio 2020**

CU, le somme non assoggettate a ritenuta

Entro il 9 marzo le certificazioni vanno inviate all'AE.

L'invio delle certificazioni ai soggetti percipienti va effettuato entro il 31 marzo.

Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **entro il 31 ottobre 2020**.

Le più utilizzate causali relative al lavoro autonomo sono:

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M1	redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
O1	redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Nell'ammontare lordo corrisposto va indicato il compenso al netto dell'Iva eventualmente dovuta; mentre non fa parte del compenso e non deve essere indicato, il contributo integrativo.

Il **contributo Inps gestione separata lavoratori autonomi del 4%**, addebitato dai professionisti che non possiedono la cassa di previdenza di categoria fa, al contrario, parte del compenso ed è assoggettato a ritenuta d'acconto.